



Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

(LStrI)

**(Regolamentazione speciale per i viaggi all'estero di persone
provenienti dall'Ucraina con statuto di protezione S)**

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,
decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 2005¹ sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

Art. 59f Viaggi di persone bisognose di protezione provenienti dall'Ucraina

Le persone bisognose di protezione che soddisfano i criteri definiti dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 66 LAsi per la concessione della protezione provvisoria in relazione alla situazione in Ucraina possono recarsi all'estero e tornare in Svizzera senza autorizzazione di viaggio fino alla revoca della protezione provvisoria.

II

La legge del 26 giugno 1998² sull'asilo è modificata come segue:

Art. 78 cpv. 2

² La SEM può inoltre revocare la protezione provvisoria di persone che soddisfano i criteri definiti dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 66 per la concessione della protezione provvisoria in relazione alla situazione in Ucraina, qualora esse abbiano soggiornato ripetutamente o a lungo nello Stato d'origine o di provenienza. La revoca non ha luogo se il viaggio è stato intrapreso con l'accordo dell'autorità competente.

¹ RS 142.20
² RS 142.31

Art. 79 cpv. 2

² Il capoverso 1 lettera e non si applica alle persone bisognose di protezione che soddisfano i criteri definiti dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 66 per la concessione della protezione provvisoria in relazione alla situazione in Ucraina.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.